


contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm. ii..

- 14) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 15) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 16) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 17) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 19) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati mediante versamento virtuale tramite F24.


IL CONCESSIONARIO
Consorzio CO.GE.VO a r.l.
Sig. Domenico Lepretti



La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: cogevo@legalmail.it

Ancona, addì 28 GIU. 2022

IL CONCESSIONARIO
Consorzio CO.GE.VO a r.l.
Sig. Domenico Lepretti



IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo



L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 29/06/2022 al n° 989 serie 1 con l'esenzione di euro 200,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini



Validità prorogata fino al 31.12.25 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 13.9.24

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà



N. 00-12 del registro

N. 1969 del repertorio

Concessioni - Anno 2022

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Domenico Lepretti, in qualità di Presidente del Consorzio per la Gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Ancona - CO.GE.VO. a r.l. C.F. 93057050424 con sede legale in Ancona (AN), Molo Sud - Scalo Marotti, prot. n. ARR-9385 in data 16.07.2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-7704 in data 14.06.2022;
Vista la licenza 00-8/2021 del 16.06.2021, rep. 1809 avente ad oggetto una zona demaniale marittima di complessivi mq. 9.453,00, situati nel Porto di Ancona, nei pressi della banchina n. 18, allo scopo di utilizzare un'area scoperta recintata di mq. 2.953,00, già al netto di mq. 70,00 in concessione ad altra Ditta, per sbarco e movimentazione del pescato di cui mq. 199,00 costituita da un pontile galleggiante e mq. 46,93 occupati da una rastrelliera metallica per posizionamento draghe dei consorziati adibito a deposito attrezzature da pesca, carrelli elevatori e stoccaggio del pescato, nonché dello specchio acqueo di mq. 6.500,00 antistante la banchina per ormeggio di imbarcazioni come da prescrizioni recate nel corpus del presente titolo;
Viste le integrazioni e modifiche alla domanda formalizzata, assunte al prot. n. ARR-9778 in data 26.07.2021, ARR-10522 in data 11.08.2021 e ARR-11457 in data 13.09.2021;
Vista la pubblicazione della domanda di nuova concessione in data 28.09.2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-13667 in data 02.11.2021;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-13856 in data 05.11.2021;
Vista la nota prot. n. 31408 del 14.10.2021 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-12589 in data 14.10.2021;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-7050 del 30.09.2021;
Vista la nota prot. n. PAR-7731 in data 21.10.2021, con cui è stata richiesta integrazione alla domanda in merito alle valutazioni in corso di tempo pervenute dalla locale Capitaneria di Porto e dalla Direzione Tecnica di questa Autorità;
Vista la nota prot. n. 17099 del 28.10.2021 del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-13577 in data 29.10.2021;
Vista la nota prot. n. 44392/RU del 02.11.2021 della Agenzia delle Dogane di Ancona, recante presa atto ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90, acquisita al prot. n. ARR-13890 in data 05.11.2021;
Vista la nota prot. n. PAR-340 in data 21.01.2022 recante sollecito all'istante in ordine alla produzione della documentazione integrativa richiesta dagli Uffici, successivamente trasmessa in data 01.02.2022 ed acquisita in pari data al prot. n. ARR-1115;
Vista la nota prot. n. PAR-644 in data 03.02.2022 con cui gli Uffici, a fronte della produzione tecnica domandata all'istante e dallo stesso rimessa con nota ARR 1115-01.02.2022, hanno richiesto le valutazioni integrative alle Amministrazioni ed agli Uffici competenti;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-685 del 07.02.2022;
Visto il parere della Divisione Safety-Security di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-695 del 08.02.2022;

Vista la nota prot. n. 4251 del 14.02.2022 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-1766 in data 15.02.2022;

Visto il Decreto portante n. 21/2022 del 28.04.2022, recante la ricomposizione del Comitato di Gestione, Organo deputato ai sensi dell'art. 9 L. 84/94 ad esprimersi sul rilascio dei pertinenti titoli concessori in combinato disposto con l'art. 8 ibidem;

Vista la delibera n. 16 in data 27.05.2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 20.05.2021 PR_ANUTG_Ingresso_0060067_20220520 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisito al prot. n. ARR-8110 del 22.06.2022;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo di € 200,00, quale importo dovuto per la compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio;

Vista la fidejussione bancaria n. 21/18198020 dell'importo di € 20.000,00 emessa in data 14.05.2021 dalla BPER Banca S.p.A., a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la quietanza di avvenuto pagamento della polizza assicurativa n. 0A/M13917105 emesso in data 16.04.2021, atto di variazione n. 001, dalla società ITAS MUTUA – Agenzia di Jesi - per l'importo di € 1.000.000,00 quale assicurazione RCT e per l'importo di € 500.000,00 quale assicurazione RCO e vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la sezione "Danni ai beni";

Vista la quietanza di avvenuto pagamento della polizza assicurativa n. 64/M13195967 emesso in data 16.04.2021, atto di variazione n. 001, dalla società ITAS MUTUA – Agenzia di Jesi – per la sezione incendio dell'importo di € 400.000,00 per ricorso terzi e vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la sezione "Danni ai beni";

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale ;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

Al Consorzio per la Gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Ancona – CO.GE.VO. a r.l., codice fiscale 93057050424 la variazione alla licenza n. 00-8/2021 del 16/06/2021, rep. 1809, per precisazione di utilizzo di mq. 1.100,39 di area scoperta, non comprensiva dell'area di mq. 46,93 occupati da una rastrelliera metallica, destinata a sosta dei veicoli del personale che quotidianamente si imbarca sulle vongolare, con distanza minima di ml. 5,00 dal ciglio banchina.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva il canone già previsto con la licenza n. 00-8/2021 del 16/06/2021, rep. 1809.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza demaniale cui accede, con originaria scadenza prevista al **31/12/2023**, fatta salva la applicazione della proroga ai sensi dell'art 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.


Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la concessione n. 00-8/2021 del 16/06/2021, rep. 1809, nonché alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Rispetto delle condizioni e prescrizioni già impartite con la licenza demaniale n. 00-8/2021 del 16/06/2021, rep. 1809;
- 2) Resterà in capo al soggetto concessionario ogni responsabilità concernente l'organizzazione delle modalità di transito e sosta dei veicoli all'interno dello spazio in concessione, ciò – affinché sia sempre garantita l'incolumità fisica delle persone – tenendo in debita considerazione anche le potenziali interferenze con il transito dei mezzi impegnati nel rifornimento del limitrofo impianto di erogazione carburanti della ditta "Marfi s.r.l.";
- 3) All'interno della concessione demaniale marittima dovranno essere ben distinte e riconoscibili le aree ove sarà possibile parcheggiare, al fine di non creare circostanze di indeterminatezza circa il numero di veicoli per i quali sarà garantita la sosta e le aree che sarà necessario lasciare libere al fine di garantire la regolarità delle attività portuali/commerciali e l'agevole accesso ai mezzi di soccorso;
- 4) Le aree di parcheggio dovranno essere distanti in ogni caso almeno ml. 5 dal ciglio banchina;
- 5) L'area risulta adiacente all'area omogenea denominata "Nuova Darsena" sottoposta a normativa di security e doganale. In tale ottica, ed al fine di non generare potenziali situazioni che possano favorire l'intrusione all'interno del perimetro di security, il richiedente dovrà prevedere un distanziamento minimo pari a ml. 2 della predetta recinzione, sia per quanto riguarda il posizionamento degli stalli sia in caso di deposito di materiale;
- 6) È necessario che la distribuzione dei parcheggi all'interno dell'area in concessione garantisca il regolare e sicuro svolgimento delle attività portuali nonché l'agevole accesso in ogni momento dei mezzi di soccorso;
- 7) Le aree di parcheggio prossime al ciglio banchina dovranno essere opportunamente delimitate al fine di scongiurare il pericolo di caduta in mare con la prescritta segnaletica orizzontale e verticale;
- 8) Il concessionario è onerato della realizzazione e della manutenzione degli stalli, così come riportati in progetto;
- 9) L'area, come sopra indicato, dovrà essere dotata della prevista cartellonistica monitoria recante tra tanti l'indicazione del pericolo caduta in mare;
- 10) Qualsivoglia onere e spesa inerente alle suddette attività restano a carico del concessionario, come anche ogni riconnessa responsabilità;
- 11) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, autorizzazioni, concerto o altro atto di assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti.
- 12) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 13) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei

RISPETTARE DISTANZA ML. 2,00 DA RECINZIONE DI SECURITY



CANCELLO SCORREVOLE

AREA DOGANALE

RASTRELLIERA
(mq 46,93)

SERBATOIO INTERRATO
(Conc. "Mar.Fi. s.r.l." - mq 70,00)

RECINZIONE DOGANALE

BANCHINA N. 19

BANCHINA N. 18

EROGATORE
CARBURANTE

SPECCHIO ACQUE PORTUALE

RECINZIONE METALLICA A MAGLIE PLASTIFICATE

PONTILE GALLEGGIANTE

Dott. Ing. Maurizio RASETTI
Ordine Ingegneri P.O. Ancona n. 813

PLANIMETRIA (scala 1:400)

IL TECNICO REDATTORE
DOTT. ING. MAURIZIO RASETTI

LEGENDA

 =area scoperta complessiva (mq 3.023,00)

 =superficie utile destinata a parcheggi (mq 1.100,39)